

DIMISSIONI SINDACI: EFFICACIA IMMEDIATA CONTROVERSA

Ritorniamo sul tema del momento dell'efficacia delle **dimissioni dei sindaci**, per aggiornare la situazione giurisprudenziale e dottrinale sull'argomento. A favore dell'efficacia immediata, indipendentemente dalla possibilità di **sostituire o meno i dimissionari** con i supplenti o con altri sindaci, citiamo la recente pronuncia del **Tribunale di Milano** (22.12.2016 n. 14062), che ha recepito una sentenza del **Giudice del Registro delle Imprese** presso lo stesso Tribunale (27.9.2011); questi aveva accolto l'istanza di iscrizione delle **dimissioni dell'intero collegio sindacale di una S.p.A.** (effettivi e supplenti). Sulla stessa linea troviamo il **Comitato Triveneto dei Notai** (massime <H.E.1> e <I.D.3>) ed il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti** (Norme di comportamento del collegio sindacale, criteri applicativi della norma 1.6). Sono invece per il principio della **<continuità di funzionamento>** dell'organo di controllo, da ultimo, il Tribunale di Catania (13.11.2014) ed il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma (provvedimento del 4.7.2016). Si segnala inoltre il provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Crotone del 25.1.2017, che, a proposito di un sindaco che svolgeva la **sola revisione legale dei conti**, ha disposto che le sue dimissioni avessero efficacia **decorsi 6 mesi dalla presentazione**, anche in assenza di un nuovo conferimento dell'incarico.

SOGGETTI FORFETARI ED OPERAZIONI CON L'ESTERO

Per i soggetti che adottano il **regime <forfetario>** (Legge n. 190/2014), le **cessioni di beni** in favore di soggetti passivi di **altri paesi comunitari** non sono considerate <cessioni intracomunitarie>, bensì cessioni <interne>; per tali operazioni, la fattura **riporterà la dicitura** <Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331/1993>. Nell'ambito del regime <forfetario>, anche nel caso di cui sopra, di **importo superiore a 77,47 euro**, è necessario apporre la **marca da bollo** da 2 euro. In presenza di **importazioni** di

beni (acquisti da paesi extra UE), l'**IVA** corrisposta in dogana dai soggetti <forfetari> **non potrà essere** in alcun modo **recuperata**. La **successiva cessione** degli stessi beni a soggetti italiani, sia <passivi>, sia <privati>, costituirà una normale <Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario>.

DICHIARAZIONE IVA: PRESENTAZIONE IN RITARDO

Per chi non è stato in grado di presentare tempestivamente la **dichiarazione IVA annuale** (entro il 3 marzo scorso, tenuto conto della **mini-proroga** <tecnica> accordata dall'Agenzia), c'è la possibilità di provvedere entro il 27 maggio prossimo (dichiarazione <tardiva>). In questo caso, ricorrendo al **<ravvedimento operoso>** (art. 13, comma I, lett. c-, del D. Lgs. n. 472/1997), la **sanzione** di 250 euro, **si riduce ad 1/10 (25 euro)**. Oltre tale termine, se non sono dovute imposte, la sanzione applicabile va da 250 a 1.000 euro. L'anticipo del termine al 28 febbraio di invio del modello IVA 2017, non ha modificato la **scadenza del 27 dicembre**, termine ultimo per rientrare al di sotto della **soglia penale (250 mila euro)**, riguardo all'imposta dovuta in base alla dichiarazione; ai fini penali, infatti, non rileva l'imposta eventualmente **non versata nel corso dell'anno**, relativamente alle liquidazioni periodiche, bensì quanto scaturisce di **debito in sede annuale**.

ROYALTIES: RITENUTE AL TITOLARE ESTERO

Nell'ambito della convenzione bilaterale Italia-Paesi Bassi, la **ritenuta sulle royalties** pagate ad un soggetto olandese non è quella ordinaria del 30% (a titolo d'imposta), bensì quella del 5% (a titolo d'acconto). Ciò a condizione, tuttavia, che si provi la **coincidenza** tra il soggetto **concedente** il marchio ed il soggetto **beneficiario dei pagamenti** eseguiti. A stabilirlo è la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 5986/44/16, che afferma **non** essere **sufficiente** a vincere la presunzione di <interposizione fittizia> la **dichiarazione di residenza fiscale**, rilasciata dall'amministrazione finanziaria straniera. Secondo la Commissione, la prova richiesta può

essere fornita con le **fatture** emesse dal licenziatario, che devono recare una **descrizione precisa**, tale da consentire l'identificazione del **marchio concesso** in uso, il cui **valore** deve essere **riportato** nelle immobilizzazioni immateriali del **bilancio del concedente**.

VIDEOSORVEGLIANZA: ISTANZA PER IL CREDITO D'IMPOSTA

Le **<persone fisiche>** che, nel corso del 2016, in relazione ad **immobili non utilizzati** nell'esercizio di attività d'**impresa** o di **lavoro autonomo** hanno installato **sistemi di videosorveglianza** digitale o **sistemi di allarme** o hanno sostenuto spese per **contratti con istituti di vigilanza**, diretti alla prevenzione di attività criminali, **hanno diritto** ad un **credito d'imposta**, previsto dall'art. 1, comma 982, della Legge n. 208/2015. A tal fine va presentata apposita **istanza**, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, **entro il 20 marzo prossimo**, come previsto dal D.M. 6.12.2016. Con apposito **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia sarà determinata la **percentuale** del credito d'imposta **spettante**; tale **credito** dovrà essere **indicato** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2016, e potrà essere utilizzato **a partire dalla data del provvedimento** di cui sopra, senza alcun limite temporale. Il credito d'imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale, aventi ad oggetto le medesime spese.

AUTOVETTURE: CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING

Nell'ipotesi di **cessione del contratto di leasing**, avente per oggetto un'**autovettura**, è opportuno chiedersi se, ai fini del calcolo delle sopravvenienze attive (art. 55, comma III, del TUIR) si debba applicare il criterio di **proporzionalità** seguito in relazione alla **deducibilità dei canoni** di **leasing**. Pur in assenza di conferme esplicite da parte del legislatore, la **dottrina più autorevole** propende per una **soluzione affermativa** (*Euroconference news* del 27.2.2017), sia per ragioni di coerenza normativa, sia per le conclusioni analoghe a cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate riguardo alla **plusvalenza** realizzata dalla **vendita** di un'auto, **successi-**

vamente al riscatto della stessa (circolare n. 47/E del 18.6.2008, punto 5.2).

STRETTA <ACE>: TITOLI E VALORI MOBILIARI

Diversi dubbi riguardano l'interpretazione della norma introdotta dalla <finanziaria> per il 2017 (art. 1, commi da 550 a 553, Legge n. 232/2016), che **neutralizza** i benefici dell'<aiuto alla crescita economica> (<ACE>), relativamente agli **investimenti** (o incrementi di investimenti) in **titoli e valori mobiliari**, diversi dalle partecipazioni, intervenuti **successivamente al 31.12.2010**. Questa norma, che già si applica ai **bilanci 2016**, più che <antielusiva>, è <di sistema> (non derogabile), e per essa **non è consentito l'interpello** <disapplicativo>. La norma si giustifica con la considerazione che investimenti puramente finanziari **non** produrrebbero un **rafforzamento dell'apparato produttivo**, in linea con le finalità dell'<ACE>. Riguardo alla **quantificazione** dei predetti **incrementi**, ricorrendo ai chiarimenti forniti a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate per la <DIT> (circolare n. 61/E/2001), si ritiene debba aversi riguardo alle **<risorse finanziarie impiegate>**, al netto di eventuali **disinvestimenti**, e **non alla variazione del saldo di bilancio**, tenuto conto che i <titoli e valori mobiliari> sono sottoposti a **processi valutativi**. Quanto poi all'individuazione della **tipologia** dei citati <titoli e valori mobiliari>, sempre riferendoci ai chiarimenti in passato forniti per la <DIT>, dovrebbero intendersi quelli **non rappresentativi di merci**, i **certificati di massa**, le **quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo** (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 76 del 6.3.1998). Qualora invece ci si rifacesse all'individuazione dei valori mobiliari definita dal D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 (TUF), sarebbero **esclusi** dalla classificazione (tra i <titoli e valori mobiliari>) i **certificati di deposito**, che rappresentano strumenti del mercato monetario, e le **quote di organismi di investimento collettivo del risparmio**, che invece erano comprese nell'ambito di applicazione della <DIT>. Restano comunque **esclusi** dalla nozione di valori

mobiliari i **conti correnti ed i depositi bancari e postali**.

STAMPA REGISTRI IVA: NUOVI TERMINI

L'anticipo al **28 febbraio** del termine di presentazione della **dichiarazione IVA**, comporta il correlato l'anticipo al **28 maggio** dell'obbligo della **stampa**, o della conservazione sostitutiva, dei **registri IVA del 2016**, oltre che dell'archiviazione elettronica delle fatture (elettroniche), emesse nel 2016. La **proroga** al prossimo **16 ottobre** del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi delle **società di capitali UNICO SC 2017** ed I-RAP 2017, disposta dal decreto <Mil-leproroghe> (convertito nella Legge n. 19 del 27.2.2017), comporterà che, per queste società, la **stampa del libro giornale** e del **libro degli inventari**, relativi al 2016, dovrà avvenire **entro il 15.1.2018**. Sono **escluse** dal provvedimento le società che redigono il bilancio con le norme **IAS/IFRS** e le **micro-imprese** (di cui al D. Lgs. n. 139 del 18.8.2015), per le quali il termine della presentazione delle dichiarazioni resta fissato al 30.9.2017 e la stampa del libro giornale e del libro degli inventari al 30.12.2017).

REDDITOMETRO: ELARGIZIONI DEI GENITORI AI FIGLI

Una interessante sentenza della Cassazione (n. 5419 del 3.3.2017) asserisce che elargizioni da parte **dei genitori ai figli**, anche di elevato ammontare, costituenti di fatto **<donazioni>**, nell'ambito del **calcolo per il <redditometro>**, non necessitano della forma scritta e sono **opponibili all'Amministrazione finanziaria** anche con altri mezzi (assegno, ecc.). Ciò, nonostante l'art. 782 del Codice civile preveda che la **donazione** debba avvenire per **atto pubblico a pena di nullità**, escluso quelle di <modico valore> (art. 783 del Codice civile). Nel caso di specie, i **genitori** hanno dimostrato la disponibilità di redditi elevati, regolarmente dichiarati all'erario, negli anni in cui si sono verificate le **elargizioni ad una figlia**, di cui hanno concorso al **mantenimento di un elevato tenore di vita**. In tal modo il **ricorso** della predetta figlia, contro il maggior reddito accertato (tramite **<redditometro>**), è stato accolto.

Peraltro, già in passato, l'Agenzia delle Entrate aveva evidenziato che l'attività di **accertamento < sintetico >** può spostarsi sugli **altri componenti del nucleo familiare**, se hanno manifestato una **rilevante capacità contributiva**, facendo emergere come <non proficua> l'azione nei confronti della persona indagata (circolare n. 49 del 9.8.2007).

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	08/03/17	02/03/17
3 mesi	-0,334	-0,334
6 mesi	-0,244	-0,241
1 anno	-0,113	-0,116
CAMBI	08/03/17	02/03/17
Euro - USD	1,0556	1,0514
Euro - yen	120,65	120,24
SPREAD	08/03/17	02/03/17
Btp vs BUND 10 years	189,8	181,4

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.